

VALUTAZIONE IN DECIMI ?...NO GRAZIE !!!

La legge 169/'08 (ex Decreto Legge n.137, noto anche come "Decreto Gelmini" reintroduce nella scuola primaria (elementare) e in quella media (secondaria di I grado) la valutazione in decimi. Come testimonia il testo dell'articolo tre, lo fa in materia perentoria...ma poi al comma 5 si sancisce che tale valutazione **potrà essere attuata solo in seguito all'emanazione di un regolamento governativo "autorizzato ad abrogare leggi" che preveda i criteri di attuazione e il coordinamento delle norme vigenti, con particolare riferimento ai disturbi specifici di apprendimento e alle disabilità degli alunni Per cui, allo stato la valutazione in decimi è palesemente illegittima e potrebbe essere oggetto di contenzioso.**

Ciò nonostante molti dirigenti scolastici (ma anche colleghi) si stanno precipitando ad attuare una norma non ancora applicabile, presi dal "sacro fuoco dell'eccessivo zelo". Invitiamo i Collegi dei docenti ad approvare mozioni che rilevino al tempo stesso l'illegittimità e l'inadeguatezza dal punto di vista didattico e relazionale della valutazione in decimi.

Si tratta, infatti, di un' ulteriore regressione imposta dal governo rispetto alla legge 517 del 1977 (quella della cancellazione delle classi differenziali, dell'inserimento degli alunni portatori di handicap nelle classi normali, della istituzione della programmazione educativa e didattica), che, i dopo un ampio e approfondito dibattito, collocò l'attività di valutazione ed i giudizi degli insegnanti all'interno del percorso e della relazione educativa con tutta la complessità che ne deriva, non riducibile al solo voto numerico. Basta pensare agli effetti di fatto etichettanti e marginalizzanti di un 3 affibbiato ad un bambino di 6- 7 anni o anche ad un adolescente di 11!

E' probabile che una riflessione in merito conduca almeno una parte dei docenti ad opporsi con una sorta di "obiezione di coscienza" **anche quando l'applicazione sarà legittima con l'emanazione del regolamento autorizzato**, come è già avvenuto per i test INVALSI la cui somministrazione è stata considerata incompatibile con la funzione docente ed in contrapposizione con la valutazione ed i giudizi educativi.

Legge n.169/08 Art. 3.

Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti

1. Dall' anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite *sono effettuate mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate* con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite *nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.*

3. *Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.*

3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e' sostituito dal seguente:)

«4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».

4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e' abrogato.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.